

ATTO N . 15

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
dei Consiglieri CHIACCHIERONI, LEONELLI e SOLINAS

**“NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE
DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE”**



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 15/07/2015*

Trasmesso alla III - I e II Commissione Consiliare Permanente il 21/07/2015

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale.

La presente proposta di legge reca un programma di interventi volti a favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere.

Nella coscienza civile e giuridica dell'Occidente si è andata consolidando l'idea che i principi di autodeterminazione, di uguaglianza e di pari dignità sociale rappresentino i cardini dell'architettura sociale e dello sviluppo del benessere collettivo, che fondano sul riconoscimento del valore insostituibile dell'individuo e della necessaria solidarietà tra i consociati. L'orientamento sessuale e l'identità di genere rappresentano due caratteristiche dell'individuo sociale che solo nelle ultime decadi hanno trovato un riconoscimento legislativo come fattori che, potendolo esporre al rischio di discriminazioni e violenze, richiedono forme di tutela. Certamente non tutti gli orientamenti sessuali presentano lo stesso carattere di debolezza o di rischio, ma principalmente quelli omosessuale e bisessuale, a causa dell'esistenza di stigmi e di un paradigma eterosessuale che continuano a condizionare la loro accettazione sociale, familiare e personale. La stessa cosa accade con l'identità di genere quando nella persona non coincide con il sesso assegnato alla nascita. In questo caso le persone transessuali e transgender sono ad elevatissimo rischio di emarginazione sociale e di violenze, se solo si pensa che l'Italia viene collocata ai primi posti al mondo per numero di omicidi di persone trans.

Nel maggio 2012 l'ISTAT ha diffuso la prima ricerca statistica mai condotta in Italia su questo tema, dalla quale è emerso che il 61,3% dei cittadini tra i 18 e i 74 anni ritiene che in Italia le persone omosessuali siano molto o abbastanza discriminate, l'80,3% che lo sono le persone transessuali. Quel che appare confortante è che la condanna di comportamenti discriminatori appare molto diffusa: il 73% è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona perché omosessuale o non si affitti un appartamento per lo stesso motivo. Al contempo, tuttavia, vi sono dati di segno opposto: è emerso che per il 41,4% non è accettabile che una persona omosessuale sia un insegnante di scuola elementare, per il 28,1% che sia un medico e per il 24,8% che sia un politico. Le stesse

Gruppo consiliare
Partito Democratico

persone omosessuali e bisessuali hanno dichiarato di aver subito discriminazioni a scuola o all'università (rispettivamente 24% e 14,2%) e al lavoro (22,1% e 12,7%), mentre il 29,5% delle persone omosessuali dichiara di averne subite nella ricerca di lavoro.

Le norme qui proposte intendono mettere la nostra Regione nella condizione di dare attuazione, nell'ambito delle sue competenze, ai predetti principi, andando a integrare e a completare una trama legislativa già definita dal legislatore nazionale, dall'Unione europea e da importanti convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. La prevenzione e il contrasto delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima rappresentano un significativo impegno politico, sociale e legislativo per poter giungere un giorno a realizzare la perfetta accettazione degli orientamenti omosessuale e bisessuale. Tale è anche l'impegno per rendere possibile che la dignità e la sicurezza delle persone trans non sia mai messa a rischio in ogni fase della transizione e successivamente.

La proposta di legge si divide in cinque capi, ciascuno dei quali interviene in ambiti diversi: il primo reca i principi e le finalità della legge; il secondo disposizioni in materia di istruzione, formazione professionale, integrazione sociale e responsabilità sociale delle imprese (sezione I) e di formazione del personale regionale (sezione II); il terzo in materia di sanità e assistenza; il quarto in materia di attività culturali e servizi; il quinto, infine, in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità della legge, disegnando una cornice articolata di garanzie, programmi e interventi volti a favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere.

La legge protegge in ugual modo tutti gli orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale e bisessuale) e le persone che a causa di una non coincidenza tra il sesso loro attribuito alla nascita e il genere percepito effettuano un percorso di transizione o di adeguamento dei caratteri sessuali, ai sensi della legge n. 164 del 1982 e successive modificazioni. L'intervento legislativo si rende necessario per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze e consentire che ogni persona possa esprimere il proprio



Gruppo consiliare
Partito Democratico

orientamento sessuale e autodeterminarsi rispetto al genere, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e al principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni irragionevoli basate su condizioni personali e sociali.

Il comma 1 dell'articolo stabilisce il riconoscimento da parte della Regione che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e costituisce un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

Il comma 2 stabilisce l'impegno della Regione a garantire la dignità e il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, il primo che garantisce i diritti inviolabili degli esseri umani e il secondo che pone la tutela dell'uguaglianza e la rimozione degli ostacoli che la impediscono, tra i principi cardine dell'ordinamento nazionale, precisando che talune caratteristiche personali, tra cui il sesso e altre condizioni personali, non possono essere ragione di trattamenti differenziati deteriori; nonché degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), i quali postulano il rispetto e la tutela della dignità umana e il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e sull'orientamento sessuale; infine dell'articolo 5 dello Statuto regionale che contiene un articolato programma regionale per garantire l'uguaglianza, tra cui il concorrere a rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili; l'intervento a favore delle fasce più deboli della popolazione e la rimozione delle cause, anche solo temporanee, di svantaggio; la tutela dei diritti dei minori.

Occorre ricordare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-13/94 del 30 aprile 1996, ha riconosciuto che il principio della parità di trattamento tra

Gruppo consiliare
Partito Democratico

uomini e donne deve considerarsi esteso anche nei confronti delle persone transessuali e transgender, poiché la discriminazione nei loro confronti si basa essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso. Tale conclusione è stata legislativamente recepita dalla direttiva europea 2006/54/CE nel considerando n. 3). La discriminazione di genere, pertanto, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di genere.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce che la Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.

Il comma 4 intende garantire la parità di accesso agli interventi ed ai servizi di competenza regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Infine, il comma 5 contiene l'impegno della Regione a perseguire l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, anche al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione.

L'articolo 2 stabilisce che la Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale delle persone anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere (comma 1). Per realizzare ciò la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della libertà di scelta di ogni persona, opera affinché il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi per le politiche attive del lavoro concorrono a garantire l'effettività del diritto all'istruzione ed alla formazione permanente (comma 2). L'istruzione, la formazione professionale e quella continua, in uno con il lavoro e la sua tutela, sono gli ambiti nei quali la Regione, le province e i comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dalla propria identità di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza di opportunità e non

Gruppo consiliare
Partito Democratico

discriminazione (comma 3), garantendo altresì opportune misure di accompagnamento alle persone che siano state discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per i predetti motivi (comma 4).

L'articolo 3 indica gli interventi di competenza regionale e degli enti locali in ambito scolastico al fine di favorire la conoscenza e la sensibilizzazione sui temi correlati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, attraverso la promozione di iniziative in tutte le scuole di ogni ordine e grado (comma 1), l'organizzazione di corsi di formazione (comma 2) e il coinvolgimento di enti associativi, anche professionali o di categoria, che svolgono attività negli ambiti oggetto della presente legge (comma 3).

L'articolo 4 promuove l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva e alla valorizzazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno. La disposizione richiama le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane –si pensi solo alle iniziative del Fondo sociale europeo-, in particolare in chiave di valorizzazione del c.d. diversity management (comma 1). Per la stessa finalità la Regione e gli enti locali supportano le persone che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere al fine di individuare e costruire percorsi di formazione e di inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e facilitano l'accesso agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese (comma 2).

L'articolo 5 interviene in materia di responsabilità sociale delle imprese rifacendosi allo standard Social Accountability SA8000 sviluppato a partire dal 1997 dalla SAI (Social Accountability International), organizzazione non governativa formata da numerosi soggetti, sulla base della legislazione nazionale e sovranazionale, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e delle Nazioni Unite (ONU) in materia di lavoro e protezione dei diritti umani. Si tratta di uno standard utilizzato volontariamente da imprese e governi per migliorare i luoghi di lavoro, inclusi i diritti dei lavoratori, e i contesti in cui le imprese operano, attraverso lo sviluppo e l'implementazione di standard di responsabilità sociale.

Lo standard Social Accountability SA8000, nella versione italiana, è consultabile all'url http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdItalian.pdf.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

In particolare il comma 1 stabilisce che la Regione promuova tra le aziende del territorio l'adozione dello Standard; il comma 2 definisce 'parte interessata' le associazioni senza scopi di lucro rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità sessuali; il comma 3 prevede che le aziende che adottano lo Standard consenta alle predette associazioni di condurre verifiche di conformità ai criteri dello Standard delle condizioni di lavoro presso l'azienda; il comma 4 prevede l'intervento della Commissione regionale tripartita, di cui alla legge regionale n. 41 del 1998, per proporre azioni correttive alle aziende che hanno scelto di adottare lo standard, ma ne violano i principi.

L'articolo 6 dispone specifiche misure in materia di personale degli uffici ed enti che fanno capo alla Regione, prevedendo che venga promossa l'adozione di modalità espressive e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione del predetto personale (comma 1), l'adozione di direttive (comma 2) e la previsione di specifiche disposizioni nei codici di comportamento dei propri dipendenti (comma 3).

L'articolo 7 dispone che la Regione, nell'ambito delle sue competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, regolamenti la possibilità che chiunque abbia raggiunto la maggiore età possa designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute (comma 2). La Giunta regionale definisce gli indirizzi per le Aziende sanitarie locali relativi alla predisposizione di una modulistica omogenea da mettere a disposizione degli utenti, per la designazione (comma 3). Infine si indicano le facoltà di cui dispone la persona designata, nel rispetto dei regolamenti delle strutture di cura e di ricovero (comma 4).

L'articolo 8 indica gli interventi che le ASL, i servizi socio-assistenziali e quelli socio-sanitari devono promuovere al fine di fornire adeguata informazione, consulenza e sostegno alle persone circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere (comma 1). In particolare si prevede un impegno specifico a favore dei genitori

Gruppo consiliare
Partito Democratico

che nello svolgimento dell'oneroso ufficio di curare e educare i figli devono saper garantire il rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere dei figli (comma 2). Tale disposizione è particolarmente importante in special modo per quei genitori di persone omosessuali o trans che necessitano di approfondire la conoscenza di temi relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

L'articolo 9 stabilisce che gli interventi previsti dall'articolo 8 siano finanziati con appositi fondi del piano sanitario regionale (comma 1). Stabilisce, altresì, che per promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire reti di informazione e di solidarietà, le Aziende sanitarie locali possono servirsi della collaborazione delle associazioni e dei gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere (comma 2).

L'articolo 10 stabilisce il sostegno della Regione e degli altri enti locali regionali all'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, rispettosa dei diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose ed identità etniche degli utenti.

L'articolo 11 reca una norma di carattere generale che stabilisce l'intervento della Regione per garantire il divieto di discriminazione nell'accesso e nell'erogazione di servizi pubblici e privati, nello specifico per dare attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere degli utenti (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, l'adozione di linee guida e azioni positive da parte della Regione (comma 2), nonché l'esercizio di vigilanza e controllo da parte dei comuni per l'attuazione delle finalità e delle azioni predette.

L'articolo 12 fa riferimento specifico ai diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, prevedendo che vengano riconosciuti ai singoli e alle famiglie, incluse quelle che costituiscono famiglie anagrafiche ai sensi del regolamento in materia di anagrafe (comma 1). Tale regolamento include tra le famiglie anagrafiche quelle formate da persone che coabitano a motivo dei vincoli affettivi che li legano. L'articolo 12 contiene un richiamo forte

Gruppo consiliare
Partito Democratico

all'attuazione dell'articolo 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili degli esseri umani anche nelle formazioni sociali, tra le quali rientrano le famiglie, fondate o meno sul matrimonio. La giurisprudenza costituzionale ha ribadito numerose volte la rilevanza costituzionale delle famiglie non fondate sul vincolo coniugale, pur mettendo in luce le differenze intercorrenti tra famiglie di fatto e famiglie matrimoniali. Ugualmente, la Corte europea dei diritti umani nella sua giurisprudenza ha rilevato che la stabile relazione tra due persone unite da vincoli affettivi, ma non sposate, costituisce vita familiare protetta ai sensi della Convenzione. Da ultimo, nella sentenza Schalk and Kopf contro Austria del 2010, ha rilevato che costituisce vita familiare anche quella delle coppie formate da persone dello stesso sesso. La Corte costituzionale ha dichiarato – a sua volta – nella sentenza n. 138 del 2010, la rilevanza sociale e il fondamento costituzionale della tutela delle famiglie formate da persone dello stesso sesso. Tali ultime famiglie devono essere garantite, anche secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 4184/2012), pur in assenza di un intervento del legislatore, con la possibilità di rivolgersi ai giudici per ottenere di beneficiare di quei diritti che gli siano negati a motivo dell'assenza di una organica disciplina legislativa. Inoltre, secondo le corti, il fatto che esse non possano accedere al matrimonio o ad altro istituto, impone che la verifica dei diritti cui devono poter aver accesso sia fatta prendendo come termine di paragone la famiglia fondata sul matrimonio e non quella di fatto eterosessuale. Altro fondamentale richiamo contenuto nell'articolo 12 è quello all'articolo 9 dello Statuto della regione Umbria che tutela forme di convivenza non fondate sul matrimonio. Di tale disposizione la Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sentenza n. 378 del 2004, la natura di disposizione non avente carattere prescrittivo o vincolante, riconoscendo che essa esplica una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa. Tale disposizione, secondo la Corte, non comporta né alcuna violazione della Costituzione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda esercizio di poteri regionali. Nel quadro tracciato dalla Corte costituzionale, la sua natura culturale e politica consente alla Regione di potersi ispirare ad essa nell'esercizio delle proprie competenze, funzioni e poteri, rimanendo nei confini

Gruppo consiliare
Partito Democratico

tracciati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalla giurisprudenza costituzionale in materia di garanzie delle stabili coppie non sposate.

Infine, l'articolo 12 dispone l'impegno della Regione, degli altri enti locali, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie dirette o indirette nei confronti dei singoli e delle famiglie (comma 2).

L'ultimo Capo della legge contiene disposizioni per il contrasto delle discriminazione e della violenza in ragione degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.

L'articolo 13 promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno ed il soccorso alle vittime di atti di discriminazione o di violenza in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere (comma 1). Sono elencati per punti gli interventi che la Regione attua in alcuni ambiti specifici per la prevenzione, la protezione e il sostegno alle vittime di discriminazione e violenza in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, attraverso: la promozione di un sistema di servizi di prevenzione e contrasto attraverso le strutture pubbliche e la collaborazione con le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere; l'istituzione di centri antidiscriminazione e antiviolenza, nonché di punti di ascolto; la realizzazione di protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza (comma 2). Infine, si prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, che definisca i predetti interventi (comma 3).

L'articolo 14 prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale ed identità di genere (comma 1), composto da cinque componenti individuati dalla Giunta regionale tra le personalità competenti nelle materie di competenze dell'Osservatorio, facenti parte delle istituzioni e delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere (comma 2). Altre disposizioni disciplinano la nomina, la durata e i compiti dell'Osservatorio, in materia di buone prassi, raccolta di dati e coinvolgimento nelle attività degli attori istituzionali e professionali impegnati contro i fenomeni di

Gruppo consiliare
Partito Democratico

discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale e all'identità di genere (commi 3 e 4).

L'articolo 15 reca disposizioni relative al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.com) che nell'esercizio delle proprie funzioni deve tenere conto delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge (comma 1). Il Co.Re.com, nell'ambito della funzione di monitoraggio, è chiamato a rilevare nei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché nei messaggi commerciali e pubblicitari, eventuali messaggi discriminatori nei confronti di alcuni orientamenti sessuali o dell'identità di genere della persona (comma 2). L'articolo 15 richiama espressamente l'attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, il quale vieta che le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche possano pregiudicare il rispetto della dignità umana o comportare o promuovere discriminazioni fondate, tra l'altro, su sesso, orientamento sessuale e altre condizioni personali.

Infine, è previsto che il Co.Re.com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, garantisca adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge (comma 3).

L'articolo 16reca una norma di copertura finanziaria prevedendo che le spese derivanti dall'attuazione della presente legge siano determinate annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Gruppo consiliare
Partito Democratico

CAPO I

PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1 Principi e finalità

1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e costituisce un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 5 dello Statuto regionale, garantisce la dignità e il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.
4. La Regione assicura l'accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, persegue l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, anche al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

CAPO II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Sezione I. Disposizioni in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale.

Art. 2. Interventi in materia di formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale

1. La Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della libertà di scelta di ogni persona, opera affinché il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi per le politiche attive del lavoro concorrono a garantire l'effettività del diritto all'istruzione ed alla formazione permanente.
3. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dalla propria identità di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
4. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione, di riqualificazione professionale e di inserimento lavorativo alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Art. 3. Istruzione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative affinché, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, siano svolti percorsi per l'informazione e la sensibilizzazione sugli aspetti correlati all'identità di genere ed all'orientamento sessuale.
2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, promuovono corsi di formazione per il personale scolastico e seminari di informazione per i genitori.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione e gli enti locali possono attivare forme di collaborazione con enti associativi, anche professionali o di categoria, impegnati sulle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 4. Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e gli altri enti locali regionali favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva e alla valorizzazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e gli enti locali supportano le persone che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere al fine di individuare e costruire percorsi di formazione e di inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e facilitano l'accesso agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 5 Responsabilità sociale delle imprese

1. Fermo restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione promuove l'adozione su base volontaria dello standard "Social Accountability SA8000" da parte delle aziende operanti sul territorio regionale.
2. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della

Gruppo consiliare
Partito Democratico

definizione contenuta nel capitolo III, al numero 7 della norma "Social Accountability SA8000".

3. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability SA8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al capitolo IV, paragrafo 5 (Discriminazione) di "Social Accountability SA8000".

4. La Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive di cui al capitolo III, numero 5 della norma "Social Accountability SA8000" ed i rimedi opportuni.

Art. 6 Formazione del personale regionale

1. La Regione promuove, anche attraverso le attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti, l'adozione di modalità espressive e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità nell'ambito delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 7. Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali, dando attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante ed a cui gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, gli indirizzi per le Aziende sanitarie locali relativi alla predisposizione di una modulistica omogenea che le strutture di cui al comma 2 mettono a disposizione degli utenti, al fine di designare la persona che può ricevere informazioni relative al loro stato di salute, come previsto, in via generale, dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. La persona designata ai sensi del comma 2 ha diritto di accedere alla struttura di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e di sostegno psicologico del designante, nel rispetto dei regolamenti della struttura medesima.

Art. 8. Interventi delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere.

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i servizi socio-assistenziali e quelli socio-sanitari promuovono e favoriscono adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno alle persone circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. I soggetti di cui al comma 1 e le altre amministrazioni pubbliche promuovono e favoriscono interventi di informazione, consulenza e sostegno ai genitori per aiutarli a esercitare i compiti di cura e di educazione nel rispetto del diritto dei figli, in particolare i minori, alla tutela e al rispetto del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Art. 9. Finanziamento degli interventi e collaborazione con associazioni private

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 8 destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire reti di informazione e di solidarietà, le Aziende sanitarie locali possono servirsi della collaborazione delle associazioni e dei gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CULTURALI, E DI SERVIZI

Art. 10. Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, rispettosa dei diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose ed identità etniche degli utenti.

Art. 11. Divieto di discriminazione negli esercizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di egualianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale delibera con proprio regolamento linee guida e predisponde azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.

3. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e di controllo per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 1 e 2.

Gruppo consiliare
Partito Democratico

Art. 12. Divieto di discriminazione e tutela delle famiglie

1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione e 9 dello Statuto regionale, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. La Regione e gli altri enti locali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, promuovono azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie dirette o indirette.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE ED ALLA VIOLENZA IN RAGIONE DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITA' DI GENERE.

Art. 13. Misure di contrasto alla discriminazione ed alla violenza e di sostegno alle vittime

1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno ed il soccorso alle vittime di atti di discriminazione o di violenza in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.
2. La Regione, in particolare:
 - a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno delle discriminazioni e della violenza, allo scopo di prevenire ogni forma di discriminazione e violenza in tutti gli ambiti, a partire da quelli scolastico e familiare;
 - b) promuove la protezione, l'accoglienza, la solidarietà, il sostegno ed il soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali ed alle vittime di minaccia di tali atti;
 - c) promuove un sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla discriminazione ed alla violenza attraverso le strutture delle Aziende sanitarie locali, dei servizi socio-

Gruppo consiliare
Partito Democratico

sanitari e socio-assistenziali, dei comitati unici di garanzia (CUG), anche in collaborazione con le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere;

d) promuove l'istituzione di centri antidiscriminazione e antiviolenza, nonché di punti di ascolto e di emersione della discriminazione o della violenza tra cui punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere;

e) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento:

a) il funzionamento del sistema dei servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni ed alla violenza;

b) la costituzione di centri anti-violenza, di case rifugio e di altre strutture di ospitalità temporanea, anche sulla base di esperienze già esistenti.

Art. 14. Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della persona

1. La Regione istituisce l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale o per identità di genere.

2. L'Osservatorio è costituito da cinque componenti individuati dalla Giunta regionale tra le personalità competenti in materia di discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere, facenti parte delle istituzioni e delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e impegnate nelle tematiche di cui alla presente legge.

3. I componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. L'Osservatorio:

Gruppo consiliare
Partito Democratico

- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
- b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Umbria motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- c) collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.

Art. 15. Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni

- 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.com) tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle proprie funzioni, attribuite dall'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva e locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.Re.com).
- 2. Il Co.Re.com, nell'ambito della funzione di monitoraggio, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
- 3. Il Co.Re.com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 16. Norma finanziaria

- 1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2014 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).